

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO D'APPALTO

Affidamento della fornitura di licenze di accesso ad una piattaforma interattiva multimediale di didattica online, finalizzata all'erogazione di corsi di lingua inglese basati sui livelli del Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER)/Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), per il periodo di 3 anni con proroga opzionale di 2 anni.

CIG B5359B82F1

CUI F80012650158202400036

APPALTATORE:

C.F. / P.IVA

IMPORTO COMPLESSIVO: euro, IVA esclusa, presunto e non garantito.

Il costo per singola licenza è pari a euro, IVA esclusa.

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, dott. _____, nato a _____ il _____, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito

denominato *Appaltante*

DALL'ALTRA

....., con sede legale in –, C.F./P.IVA nella persona del Legale rappresentante sig./dott. nato a il C.F. come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di Commercio di del procuratore speciale

della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito *Appaltatore*.

PREMESSO

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2024 questa Amministrazione ha approvato l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di licenze di accesso ad una piattaforma multimediale di didattica online, finalizzata all'erogazione di corsi di lingua inglese basati sui livelli del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), per il periodo di 3 anni con proroga opzionale di 2 anni;

CHE, visto l'esito positivo dei controlli di legge, con determina del Direttore Generale del - rep. / - la gara d'appalto, di cui in epigrafe, è stata aggiudicata alla Società, con sede in, codice fiscale e partita IVA, che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso sul costo annuale della singola licenza sull'importo posto a base di gara pari a: %.

CHE la spesa complessiva, derivante dal presente contratto, per l'affidamento della citata fornitura, pari ad euro, IVA esclusa, per la durata di tre anni e di euro IVA esclusa, per la proroga biennale opzionale, graverà sul progetto F_DOT_CFA_SLAM_02 denominato "costi di esercizio";

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CHE nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia richiesta dall'Appaltante (.....) nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

	(in caso di avvalimento) che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del	
	D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria - C.F. la quale, come da contratto di	
	avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione dell'appaltatore il requisito	
 (indicare sinteticamente il requisito oggetto dell'avvalimento) e le relative risorse	
	necessarie per tutta la durata dell'appalto;	
	- (in caso di avvalimento) che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere generale,	
	tecnico-organizzativo ed economico-finanziario anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;	
	CHE il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi di quanto previsto	
	dall'art. 11 del Regolamento sull'attività negoziale, emanato con Decreto Rettorale n. 5641	
	del 18 settembre 2024.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	d'Appalto, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, l'ulteriore documentazione di gara	
	nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	

	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto fornitura di licenze di accesso ad una piattaforma multimediale di didattica online, finalizzata all'erogazione di corsi di lingua inglese basati sui livelli del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), per il periodo di 3 anni con proroga opzionale di 2 anni, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.	
	<u>ART. 3 – Importo del contratto</u>	
	L'importo complessivo del contratto è pari a euro, IVA esclusa.	
	Il costo per singola licenza pari a €., IVA esclusa.	
	<u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u>	

	<p>Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.</p>	
	<p>Come disposto dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della determinazione del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orari.</p>	
	<p>A tal fine la Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo con cadenza annuale. Per le modalità di calcolo e verifica della variazione si rinvia all'allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici.</p>	
	<p><u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u></p>	
	<p>La durata del presente appalto è pari a 3 anni, con decorrenza in ogni caso dalla sottoscrizione del presente contratto/verbale di avvio del servizio e con possibilità di proroga opzionale per ulteriori 2 anni.</p>	
	<p>L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.</p>	
	<p>L'Appaltante si riserva qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, d'imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste (cd. "quinto d'obbligo, ex art. 120, comma 9, D.Lgs 36/2023). Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno del Capitolato.</p>	

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato d'Appalto (All.1) e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.

ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti

	gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
	dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri	
	relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
	all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
	regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	
	di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
	dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
	quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	

	che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
	all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
	alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
	a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
	contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
	risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore</u>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
	inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
	materia di appalti, delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali,	
	l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
	all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale	
	l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
	maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto	

	sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e	
	mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa	
	nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
	direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
	l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 10 – Pagamenti</u>	
	La fatturazione dovrà avvenire con cadenza semestrale.	
	La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente sulla base del numero di licenze	
	effettivamente utilizzate. Il corrispettivo verrà liquidato a misura.	
	Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla	
	ricezione della relativa fattura, previa verifica del buon esito del servizio da parte del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità contributiva.	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento	
	sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il	
	corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le	
	ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
	unico di regolarità contributiva.	
	L'Appaltante, accertata la regolarità del servizio, provvederà al pagamento dell'importo	
	dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa	
	verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità	
	contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di	
	regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	

	Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore	
	l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica	
	Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di	
	fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
	esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	
	esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
	Le fatture dovranno essere inviate a:	
	Università degli Studi di Milano – Centro Linguistico D'Ateneo SLAM - Via Santa Sofia, 11 -	
	20122 Milano” e dovranno riportare le seguenti informazioni:	
	Codice Univoco d'Ufficio: JPPUQB	
	CIG B5359B82F1	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai	
	sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione	
	del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di	
	fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
	dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio. Qualora l'Appaltatore si	
	rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante	
	semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del	
	presente contratto. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute	
	alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
	notificati.	
	<u>ART. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito</u>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	

casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È ammessa

la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6

dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 – Penali

La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato darà

luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente l'art. 11 - Penali del Capitolato.

ART. 13 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione nei casi e con le modalità previste dall'art.12

del Capitolato che si richiama integralmente. In caso di risoluzione si applica integralmente il

disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 14 – Diritto di recesso

L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi

dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi

all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare

tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno

all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di

quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni

non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni

eseguite.

Si richiama l'art. 13 del Capitolato.

ART. 15 – Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 16 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia

	fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada	
, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
	rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	
	impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
	valore dell'intero deposito cauzionale.	
	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
	semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
	attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
	termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
	con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
	dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
	delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
	Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
	tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
	a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
	l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
	dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
	prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	

facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto

oppure

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di

legge indicando le seguenti attività:

ART. 18 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 19 – RUP e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.

ART. 20 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni

del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore. Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 21 – Verifiche di conformità

Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità

finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese

a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il

subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della

propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista

dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare

all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a

qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali

successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo

dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 23 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore

all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente

quella di registro, di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non

sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 24 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al

termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non

si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente

di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 25 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 26 – Clausola di c.d. “Pantouflage”

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023).
L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 27 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Si richiama integralmente l'art. 18 del Capitolato.

°°_°_°_

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale _____

Per – il

– con espressa accettazione degli artt. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione) – 8 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore) – 9 (Responsabilità dell'Appaltatore) – 11 (Cessione del contratto e cessione del credito) -12 (Penali) – 13 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 14 (Diritto di recesso) - art. 25 (Controversie e Foro competente).